

Motivi e principali argomenti

Nel 1995 la Repubblica federale di Germania ha notificato aiuti destinati alla privatizzazione di otto filiali della società holding EFBE Verwaltungs GmbH, attualmente Lintra Beteiligungsholding GmbH. Con decisione 13 marzo 1996, notificata con lettera del 23 aprile 1996⁽¹⁾, la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania il suo accordo per gli aiuti destinati a finanziare misure di ristrutturazione nell'ambito della privatizzazione della Lintra Beteiligungsholding GmbH.

Con la decisione impugnata del 28 marzo 2001, la convenuta ha obbligato la Repubblica federale di Germania a recuperare aiuti per un importo totale di DEM 34,978 milioni presso la Lintra Beteiligungsholding GmbH e le sue filiali. Alla ricorrente è stata chiesta la restituzione di aiuti per l'ammontare di DEM 3 195 559. La convenuta sostiene che questi aiuti hanno costituito oggetto di un'applicazione abusiva e sono stati utilizzati in violazione del piano di ristrutturazione approvato. Essa sostiene che gli aiuti concessi sono stati utilizzati come compenso per prestazioni effettuate dalla Lintra Beteiligungsholding GmbH.

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è nulla e illegittima nei confronti della Saxonia Edelmetalle GmbH se non altro perché alla ricorrente non è stato concesso alcun tipo di aiuto in violazione della decisione 13 marzo 1996.

Secondo la ricorrente, è significativo che la convenuta stessa non fa valere che la ricorrente avrebbe applicato abusivamente gli aiuti per la ristrutturazione. La convenuta si sarebbe basata solo su presunzioni nella sua domanda di recupero degli aiuti. La ricorrente sostiene che tutti gli aiuti che essa ha ricevuto sono stati utilizzati esclusivamente per finanziare misure di ristrutturazione. Inoltre, l'importo di cui si chiede la restituzione sarebbe stato fissato in maniera del tutto arbitraria.

Per di più, la convenuta o piuttosto la Repubblica federale di Germania ha versato la totalità degli aiuti esclusivamente alla Lintra Beteiligungsholding GmbH e solo indirettamente sono stati trasferiti alle sue filiali. Per tale motivo la sua richiesta di restituzione degli aiuti può essere indirizzata solo alla società madre.

La ricorrente ritiene infine che non vi sia alcun fondamento giuridico che consenta di giustificare una responsabilità solidale della Lintra Beteiligungsholding GmbH e delle sue filiali. Presumibilmente la convenuta fa valere una tale responsabilità solidale per il solo motivo che la società madre si trova in uno stato di insolvenza.

⁽¹⁾ Una sintesi di questa decisione è stata pubblicata in GU C 168 del 12.6.1996, pag. 10.

Ricorso della signora Verónica Sabbag contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 maggio 2001**(Causa T-113/01)**

(2001/C 227/52)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 maggio 2001 la signora Verónica Sabbag, residente in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Jean-Noël Louis e Veronique Peere, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di selezione COM/R/A/01/1999, che assegna alla ricorrente un voto insufficiente per l'iscrizione sull'elenco di riserva;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha partecipato al concorso COM/R/A/01/1999. Essa si oppone alla sua mancata iscrizione sull'elenco di riserva per la selezione di agenti temporanei responsabili della gestione di programmi di ricerca e sviluppo tecnologici.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere:

- la violazione del bando di selezione, delle forme sostanziali e delle norme che disciplinano il funzionamento dei Comitati di selezione, nonché l'errore manifesto di valutazione;
- la violazione dell'obbligo di motivazione;
- la violazione del principio di parità di trattamento
- la violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

Ricorso del sig. Stefano Cocchi e della sig.ra Evi Hainz contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 maggio 2001**(Causa T-114/01)**

(2001/C 227/53)

(Lingua processuale: il francese)

Il 23 maggio 2001 il sig. Stefano Cocchi, residente in Varano Borghi (Italia), e la sig.ra Evi Hainz, residente in Besozzo (Italia),